



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

*Emanato con Decreto rettorale 30 settembre 2020 n. 659
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 6 maggio 2024, n. 466
Entrato in vigore il 22 maggio 2024*



**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

INDICE

Preambolo	3
Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 - Finalità.....	5
Art. 4 - Soggetti.....	5
Art. 5 - Raccolta e trattamento dei dati.....	6
Art. 6 - Conservazione e cancellazione dei dati.....	6
Art. 7 - Misure di sicurezza	7
Art. 8 - Documento tecnico.....	7
Art. 9 - Comunicazione e diffusione	7
Art. 10 - Diritti dell'interessato	7
Art. 11 - Informativa agli interessati.....	8

Preambolo

L'Università degli Studi dell'Insubria, per le proprie peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici, nell'intento di voler garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi universitari, di tutelare il patrimonio dell'Ateneo da atti vandalici, danneggiamenti e furti, nonché di prevenire e rilevare accessi illeciti e non autorizzati agli spazi di pertinenza dell'Ateneo, oltre che per soddisfare necessità investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza e per garantire una maggiore attenzione alla tutela e alla sicurezza interna ed esterna degli edifici e degli impianti, intende dotarsi, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, di sistemi di videosorveglianza nei diversi spazi in cui si svolgono le attività istituzionali.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza installati in prossimità degli accessi e all'interno delle strutture dell'Università degli Studi dell'Insubria (d'ora in poi Università) e il trattamento dei dati personali registrati dai sistemi di videocamera.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle norme in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR, D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010), nonché alla L.300/1970 e al D.Lgs. 81/2008.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a. per "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b. per "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "Titolare", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- d. per "Delegato", i soggetti interni all'Ateneo che il Titolare individuati ai fini dell'organizzazione interna in materia (es: Dirigenti, Direttori Dip.to);
- e. per «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f. per "Incaricato/Autorizzato", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- g. per " Interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile

- e dagli Incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
 - l. per "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
 - m. per "parola chiave", la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
 - n. per "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
 - o. per "GDPR", il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
 - p. per "Codice", il d. lgs. n. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, come aggiornato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101;
 - q. per "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 153 del Codice;
 - r. per "Provvedimento Generale", il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 08/ 04/2010.

Art. 2 - Principi generali

- 1. Gli impianti di videosorveglianza vengono installati quando altre misure, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, siano ritenute concretamente insufficienti o inattuabili.
- 2. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.
- 3. Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte dell'Università avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 4. La determinazione della dislocazione delle videocamere e delle modalità di ripresa e il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei seguenti principi:
 - a. rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità e alle abitudini personali;
 - b. principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - c. principio di proporzionalità: le caratteristiche dei sistemi (in particolare la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
- 5. Laddove, per la natura dei dati trattati, per le modalità di trattamento o per gli effetti che il trattamento può determinare, emergano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, l'Università, mediante interpello proposto dal Titolare, chiede al Garante una verifica preliminare.

Art. 3 - Finalità

1. L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini da parte dell'Università risponde alle seguenti finalità, determinate, esplicite e legittime:
 - a. prevenzione al fine di garantire la sicurezza e incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi universitari;
 - b. por tutelare il patrimonio di Ateneo da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
 - c. per prevenire e rilevare accessi illeciti e non autorizzati agli spazi di pertinenza dell'Ateneo (luoghi ad alto rischio, infrastrutture IT);
 - d. per necessità investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. Le finalità perseguite attraverso l'attivazione del sistema di videosorveglianza, disciplinato dal presente Regolamento, sono conformi alle finalità istituzionali svolte dall'Università degli Studi dell'Insubria per poter garantire la libertà di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in piena sicurezza.
3. Si provvede alla raccolta dei soli dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati.

Art. 4 - Soggetti

1. Il Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati presso l'Università è l'Università stessa, il cui rappresentante legale è il Rettore pro tempore.
2. Il Titolare nomina con atto scritto, per ciascuno o per più impianti di videosorveglianza installati, il Delegato del trattamento, impartisce direttive per il Delegato e gli Incaricati autorizzati in ordine al trattamento dei dati e vigila sull'osservanza della normativa e del presente Regolamento da parte del Delegato.
3. Il Titolare cura i rapporti con il Garante provvedendo in particolare a richiedere, ove ne sussistano i presupposti, la verifica preliminare in ordine alla legittimità del trattamento.
4. Il Delegato effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare. In particolare il Delegato:
 - a. nomina, con atto scritto, gli autorizzati del trattamento quali persone fisiche preposte ad utilizzare gli impianti, ad accedere ai locali dove si trovano le postazioni di controllo, a visionare le immagini e ad effettuare eventuali ulteriori operazioni comunicando i nominativi al Titolare;
 - b. vigila sull'osservanza da parte degli autorizzati delle norme di legge, di regolamento e delle direttive impartite;
 - c. deve rispettare la normativa vigente in materia di videosorveglianza, in particolare le norme di legge, le disposizioni del Garante, il presente Regolamento e le direttive impartite dal Titolare;
 - d. vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro cancellazione nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - e. riesamina in differita le immagini in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
 - f. vigila sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi da parte degli autorizzati o, ove necessario, di personale esterno, garantendo l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di chi entri in contatto con i dati registrati;
 - g. provvede in ordine all'installazione della segnaletica in prossimità dell'impianto di videosorveglianza;

- h. acquisisce dall'installatore dichiarazione che l'impianto è conforme alle norme previste dal GDPR, dal Codice e dalla normativa e provvedimenti connessi;
 - i. è il responsabile del procedimento di accesso alle immagini da parte dei soggetti interessati.
5. Gli autorizzati svolgono le operazioni materiali di trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Delegato e operano sotto la diretta responsabilità del Delegato. L'atto di nomina definisce per ciascun autorizzato le operazioni consentite (a titolo esemplificativo: accesso ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, visione delle immagini in tempo reale, manutenzione degli impianti ed eventuale visione delle immagini in differita se indispensabile al fine della verifica tecnica degli apparati).

Art. 5 - Raccolta e trattamento dei dati

1. La raccolta dei dati avviene tramite videocamere aventi le caratteristiche tecniche descritte in un apposito documento conservato agli atti dal Delegato.
2. In ragione di sopraggiunte nuove implementazioni per effetto di novità tecnologiche e/o esigenze per rispondere alle finalità di cui al precedente art. 3, il Titolare del trattamento dei dati provvederà a modificare il documento nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previa informazione alle OO.SS., alle RSU e agli Organi competenti.
3. La registrazione delle immagini avverrà con videocamere a immagine fissa che consentiranno unicamente riprese video e non effettueranno riprese audio-foniche.
4. Le videocamere che verranno installate in prossimità degli accessi dei plessi universitari non saranno orientate sui lettori badge né sulle postazioni di lavoro.
5. Non verranno installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a distanza dell'attività del personale universitario e di tutti coloro che operano a vario titolo nell'Università, pertanto non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa o dell'attività diversa espletata.
6. Laddove dai sistemi installati per le finalità sopra elencate derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'Ateneo adotta le garanzie previste dall'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970, sottoponendo in via preventiva il progetto di installazione dei sistemi alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza di raggiungimento di un accordo, presentando istanza all'Ispettorato del lavoro.
7. I dati personali oggetto di trattamento saranno:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente nel rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - b. trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato;
 - c. conservati per un periodo non superiore alla durata predeterminata.

Art. 6 - Conservazione e cancellazione dei dati

1. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e di norma per 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in costanza di giorni festivi e/o di chiusura programmata dell'Ateneo. In ogni caso non oltre il tempo massimo di 5 giorni dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

2. Per ulteriori e particolari esigenze, la conservazione per un tempo superiore ai 5 giorni dalla registrazione può avvenire previa verifica preliminare del Garante da richiedere a cura del Titolare.
3. Decorso il termine di conservazione delle immagini videoregistrate, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 7 - Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza sono protetti, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 8 - Documento tecnico

1. In specifico documento tecnico, conservato agli atti del Delegato, sono indicate, definite e declinate:
 - a. La mappatura, per le varie sedi dell'Ateneo, dei sistemi di videosorveglianza, con le relative specifiche tecniche al fine di verificare la conformità degli strumenti utilizzati, ai principi dedotti nel presente Regolamento;
 - b. Le specifiche tecniche del sistema di conservazione delle immagini;
 - c. Le specifiche tecniche delle misure di sicurezza adottate, nell'ambito della gestione dei sistemi di videosorveglianza;

Art. 9 - Comunicazione e diffusione

1. Sono fatte salve in ogni caso la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
2. La comunicazione e la diffusione devono essere in ogni caso autorizzate dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i seguenti diritti:
 - a. **diritto di accesso** ai propri dati personali (art. 15 GDPR);
 - b. diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14 GDPR);
 - c. **diritto di rettifica** dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16);
 - d. **diritto alla cancellazione/oblio** (fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) (art. 17);
 - e. **diritto di limitazione** (art. 18);
 - f. **diritto alla portabilità dei dati** (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20);
 - g. **diritto di opposizione** (art. 21).
 - h. **Diritto di reclamo ad un'autorità di controllo** (art. 77)

Art. 11 - Informativa agli interessati

1. L'Università informa gli interessati in ordine alla presenza negli spazi universitari di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della videocamera, del modello di informativa (Allegato n. 1), indicante il Titolare del trattamento e le finalità perseguite.
2. L'informativa è collocata prima del raggio di azione della videocamera, in posizione che ne garantisca la visibilità in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
3. In presenza di più videocamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di una pluralità di cartelli.
4. L'Università mette a disposizione degli interessati sul proprio sito internet e con ogni ulteriore mezzo di pubblicità ritenuto idoneo, presso le sedi dell'Ateneo, il testo completo dell'informativa, contenente tutti gli elementi di cui all' art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (Allegato n. 2).

ALLEGATI

- informativa semplificata
- informativa completa